



**COMUNE DI BORGOMASINO**  
Città metropolitana di Torino

## DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

### Indice

|                                                                                        |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni .....                                    | 1 |
| Art. 2 - Descrizione del sistema di videosorveglianza.....                             | 1 |
| Art. 3 - Utilizzo di impianti di videosorveglianza.....                                | 2 |
| Art. 4 - Dispositivi di videosorveglianza mobile e/o ricollocabile .....               | 2 |
| Art. 5 - Obbligo di informazione minima.....                                           | 3 |
| Art. 6 - Attivazione dei dispositivi di videosorveglianza mobile .....                 | 3 |
| Art. 7 - Gestione delle riprese realizzate con dispositivi mobili .....                | 4 |
| Art. 8 - Visione e conservazione delle riprese realizzate con dispositivi mobili ..... | 5 |
| Art. 9 - Aggiornamento.....                                                            | 5 |

### Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni

Il **disciplinare per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza**, previsto dall'articolo 13 del **Regolamento per la disciplina del sistema di videosorveglianza comunale**, approvato con **Deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 25/3/2025**, individua e descrive le caratteristiche degli impianti di videosorveglianza localizzati e attivi nel territorio urbano e extraurbano del Comune, fissi o mobili/riposizionabili e gestiti anche da soggetti esterni, ne precisa le caratteristiche e le modalità di utilizzazione nonché gli adempimenti, le garanzie per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali.

Per le definizioni si fa riferimento al Regolamento UE 2016/679, al D. lgs. 196/2003 ed al D. lgs. 51/2018 che ha recepito la direttiva UE 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché al Decreto legge 139/2021 convertito nella legge 205/2021.

### Art. 2 - Descrizione del sistema di videosorveglianza

Il sistema di videosorveglianza afferente alla tutela della sicurezza urbana consiste in una rete di impianti atti al controllo del territorio comunale che necessitano di una gestione centralizzata e di una supervisione attraverso la Centrale Operativa, ubicata presso la sede della Polizia Locale.

Sulla base di specifici atti o accordi o patti siglati con la Prefettura e con le Forze di Polizia a competenza generale presenti sul territorio i video e le immagini di videosorveglianza raccolte possono essere condivise a vari livelli e con varie modalità di trasmissione.

In considerazione di determinati aspetti logistici o difficoltà tecniche nella realizzazione del collegamento dati con la suddetta Centrale operativa, la registrazione delle immagini può avvenire anche tramite un sistema autonomo locale.

Il sistema di videosorveglianza, quindi, risulta schematicamente articolato in:

- Centrale Operativa del Corpo di Polizia Locale;
- luoghi di installazione degli impianti di videosorveglianza;
- telecamere fisse, mobili, sistemi riposizionabili con telecamere mobili, *fototrappole*;
- telecamere di lettura targhe;
- rete di connessione IP su ponti radio Wireless o su Fibra Ottica o su altro sistema;
- possibilità di accedere al sistema per gli operatori della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza specificamente incaricati/autorizzati.

La valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA) redatta ai sensi degli articoli 32 e 35 del Regolamento Ue 2016/679 e 23 e 25 del D.Lgs. 51/2018, depositata agli atti e le sue successive modificazioni o integrazioni forniscono ulteriori dettagli, indicazioni ed elementi utili.

### **Art. 3 - Utilizzo di impianti di videosorveglianza**

Gli impianti di videosorveglianza utilizzati:

- a) riprendono e registrano immagini che possono permettere di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;
- b) consentono unicamente riprese video;
- c) nell'ambito delle finalità istituzionali di cui al "Regolamento per la disciplina del sistema di videosorveglianza";
- d) sono installati e gestiti dal titolare degli impianti di videosorveglianza, che si avvale della collaborazione di ditte incaricate per la manutenzione, lo sviluppo, le nuove installazioni ed il supporto nella sicurezza informatica, del Designato, dell'Amministratore di Sistema e degli altri soggetti previsti.

### **Art. 4 - Dispositivi di videosorveglianza mobile e/o ricollocabile**

I dispositivi di videosorveglianza mobile e/o ricollocabile in dotazione alla polizia locale possono essere costituiti da:

- dispositivi tipo *fortotrappole* che possono essere impiegate in modalità mobile per la ripresa delle violazioni in materia ambientale o altri tipi di illeciti di rilevanza penale o attinenti alla sicurezza urbana;
- dispositivi mobili ricollocabili, che possono essere impiegati esclusivamente dall'operatore di polizia locale per il perseguimento di illeciti ricadenti nell'ambito della sicurezza urbana, repressione di reati, anche in materia ambientale e di illeciti ambientali in genere.
- dispositivi indossabili tipo *Body Cam* – con sistema attivabile esclusivamente dall'operatore di polizia locale nei modi e tempi indicati nel disciplinare;
- dispositivi veicolari da cruscotto *Dash Cam*” attivabile esclusivamente dall'operatore di polizia locale nei modi e tempi indicati nel disciplinare.

## **Art. 5 - Obbligo di informazione minima**

Oltre all'informativa estesa, prevista dall'art. 13 Regolamento (UE) 679/2019 e dall'art. 10 D.Lgs. 51/2018, l'impiego dei dispositivi di videosorveglianza mobile e ricollocabile è segnalato con informazione “minima” da attuarsi con le seguenti modalità:

- Dispositivi ricollocabili: i dispositivi di videosorveglianza mobili ricollocabili, sono soggetti alla sola eventuale informativa “minima” già esistente sul territorio comunale e relativa all'impianto di videosorveglianza installato in sede fissa. Nel caso di attività di indagine o attività di Polizia Giudiziaria l'informativa non viene resa. In ogni caso – quando ciò non comprometta eventuale attività di indagine o di polizia giudiziaria di iniziativa o delegata – è necessaria l'installazione di ulteriori segnalazioni (provvisorie e per la durata della presenza delle telecamere) qualora l'area sottoposta a riprese mediante dispositivi ricollocabili non sia già adeguatamente individuata.
- Body Cam: il dispositivo deve essere indossato dall'operatore di Polizia Locale assegnatario in modo non occulto e conformemente con la foggia dell'uniforme indossata; nel caso di Servizio in abiti civili, il dispositivo può non essere indossato (qualora ciò pregiudichi il Servizio in questione), ma deve essere sempre a disposizione dell'assegnatario in modo da essere prontamente utilizzabile in caso di necessità. In caso di avvio delle riprese audio e video l'operatore avviserà i presenti, qualora ciò sia possibile in considerazione delle circostanze concrete, dell'attivazione del dispositivo e che i filmati saranno conservati per le finalità e nei tempi di legge, salvo che si tratti di indagini di iniziativa o delegata dall'Autorità Giudiziaria.
- Dash Cam: sulla livrea dei veicoli su cui è installato il dispositivo, è applicato segnale di “informativa minima”, recante la dicitura “Area videosorvegliata”, un pittogramma esplicativo e le indicazioni necessarie.

## **Art. 6 - Attivazione dei dispositivi di videosorveglianza mobile**

I dispositivi di videosorveglianza mobile sono di norma tenuti spenti o comunque con modalità di ripresa disattivate.

L'attivazione dei dispositivi tipo "Body Cam" può avvenire a cura dell'operatore assegnatario, in ipotesi riconducibili alle seguenti situazioni direttamente connesse all'attività istituzionale:

- a) prevenzione dei reati e tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico;
- b) indagini di polizia giudiziaria che richiedano l'esecuzione di accertamenti e rilievi ex art. 354 c.p.p.;
- c) nella flagranza di reato o comunque di concreto pericolo di danno a persone e cose, desumibile dalle circostanze;

Nei casi sopra indicati, all'attivazione del dispositivo è consentita anche la captazione dell'audio della ripresa.

L'attivazione dei dispositivi tipo "Dash Cam" installata sul veicolo di Servizio, può avvenire a cura del capopattuglia, ovvero da altro componente dell'equipaggio su richiesta del capopattuglia.

Altri componenti dell'equipaggio, diversi dal capopattuglia, possono altresì attivare le riprese, quando vi sia urgenza motivata da circostanze di pericolo concreto di danno a persone o cose che non rendono possibile attendere la decisione del capopattuglia.

È sempre consentito azionare le "Dash Cam" ovvero le "Body Cam" ogni qualvolta l'equipaggio si trovi in condizione tali da utilizzare congiuntamente i sistemi di allarme visiva e sonora del veicolo, nei soli casi previsti dalla legge e autorizzati dalla Centrale Operativa.

In ogni caso, quando le ragioni per cui è stata avviata la ripresa cessino, il dispositivo mobile dovrà immediatamente essere disattivato.

Non è mai consentita la ripresa audio/video che possa interferire nella vita privata altrui e comunque al di fuori dei casi indicati al punto precedente.

#### **Art.7 - Gestione delle riprese realizzate con dispositivi mobili**

Al termine del Servizio gli operatori che hanno impiegato i sistemi di videosorveglianza mobile, che hanno effettuato delle riprese con tali dispositivi dovranno mettere a disposizione tutta la documentazione video realizzata al Responsabile della Polizia Locale o al personale appositamente autorizzato della gestione di tali dati, redigendo l'apposito verbale di consegna.

Il Responsabile della Polizia Locale o il personale autorizzato provvederanno all'immediato riversamento sull'archivio informatico del Comando – in apposita directory a ciò destinata – ed alla restituzione del dispositivo o della scheda di memoria all'assegnatario.

Al termine delle operazioni di consegna dei filmati, il relativo verbale verrà sottoscritto per ricevuta dall'ufficiale o il personale autorizzato.

Le riprese effettuate con dispositivi di videosorveglianza ricollocabile, dovranno essere messe a disposizione del Responsabile della Polizia Locale che ha disposto il loro impiego.

## **Art. 8 - Visione e conservazione delle riprese realizzate con dispositivi mobili**

Il Responsabile della Polizia Locale o il personale autorizzato che ha ricevuto le riprese verificherà che le immagini raccolte siano relative a fatti effettivamente pertinenti e rilevanti rispetto alle finalità perseguite.

In caso affermativo valuterà la necessità di eventuale conservazione per un tempo superiore ai sette giorni (per finalità di polizia giudiziaria) e darà corso ai provvedimenti del caso.

Qualora le riprese non abbiano alcuna rilevanza per l'accertamento di reati o per altri motivi che richiedano conservazione prolungata, lo stesso Responsabile della Polizia Locale o personale autorizzato provvederà alla cancellazione irreversibile dei filmati, entro sette giorni dalla data delle riprese (tempo massimo previsto per motivi di sicurezza urbana).

Ogni operazione di accesso, consegna o estrazione dei dati da parte di soggetti autorizzati, dovrà essere opportunamente tracciata e documentata.

## **Art. 9 - Aggiornamento**

Il "disciplinare per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza" è costantemente e periodicamente aggiornato in relazione all'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza o alle modifiche delle caratteristiche o delle modalità di utilizzo degli impianti già installati.